

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL COMMISSARIO  
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 08 FEB. 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 04.02.2019 N° 55

**Oggetto:** Azienda Agricola Vivai SPADACCINI s.a.s. c/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maria Rita Angelini, Comune di San Salvo e Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso al TAR Abruzzo – sez. Pescara – Sentenza n. 336/18 resa dal TAR Abruzzo nel giudizio RGN 41/18, pubblicata il 12.11.2018 – Ricorso in Appello del Comune di San Salvo al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 336/18 – Affidamento incarico ad un legale per rilevare l'estraneità al giudizio del Consorzio di Bonifica Sud (c.d. difetto di legittimazione passiva).

L'anno **duemiladiciannove** il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

**PREMESSO** che con Ricorso avanzato innanzi al TAR Pescara (RGN 41/18) l'Azienda Agricola Vivai Spadaccini ha chiesto l'annullamento di più provvedimenti della Regione Abruzzo, mediante i quali la Regione aveva comunicato all'Azienda l'esito negativo del procedimento istruttorio per la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze di indennizzo inoltrate (era stata avanzata domanda di danno da eventi calamitosi);

**CONSIDERATO** che l'Azienda Agricola Spadaccini ha citato in giudizio innanzi al TAR – sez. Pescara – la Regione, il Comune di San Salvo ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maria Rita Angelini ed il Consorzio di Bonifica Sud;

**VISTA** la Sentenza n. 336/18 resa dal TAR Abruzzo – sez. Pescara – nel giudizio RGN 41/18, pubblicata il 12.11.2018 che ha accolto il ricorso ed annullato i provvedimenti regionali, condannando le resistenti in solido e in egual misura tra loro al pagamento della somma complessiva di € 2.500,00 in favore dell'Azienda Agricola Spadaccini;

**VISTO** il Ricorso in Appello con istanza di inibitoria (assunto al prot. cons. n. 288 del 21.01.2019) del Comune di San Salvo (Appellante) innanzi al Consiglio di Stato contro l'Azienda Agricola Vivai Spadaccini s.a.s. (Appellata) e nei confronti della Regione Abruzzo, Ministero delle

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maria Rita Angelini e Consorzio di Bonifica Sud (Intimati) per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza n. 336/18 resa dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara -

**CONSIDERATO** che il Consorzio di Bonifica Sud, parte convenuta, nel Ricorso avanzato innanzi al TAR Pescara (RGN 41/18) dall'Azienda Agricola Vivai Spadaccini, è rimasto contumace, non costituendosi in prime cure;

**CONSIDERATO** che della vicenda (richiesta di risarcimento danni a causa di violenti nubifragi dal 04 al 06 marzo 2015 dell'Azienda Agricola Spadaccini inoltrata al Comune di San Salvo e trasmessa dallo stesso in data 25.10.2015 (prot.n. 25589) all'UTA di Vasto – Regione Abruzzo) il Consorzio di Bonifica Sud risulta essere totalmente estraneo, tanto che nel Ricorso innanzi al TAR il ricorrente non indica quali sono le responsabilità del Consorzio;

**RITENUTO** pertanto di far rilevare nel giudizio di appello il difetto di legittimazione passiva (Corte di Cassazione Ordinanza n. 30545/2017, pubblicata il 20.12.2017 *"Il difetto di legittimazione passiva può essere eccepito dal convenuto per la prima volta anche nel giudizio di appello"*);

**RITENUTO** per quanto sopra, opportuno far rilevare il difetto di legittimazione passiva nel giudizio di appello, affidando l'incarico all'Avv. Giuseppe La Rana ([giuseppelarana@gmail.com](mailto:giuseppelarana@gmail.com)) di Vasto (CH) (Curriculum vitae, assunto al prot. cons. n. 62 del 07.01.2019);

**PRESO ATTO** dell'assunzione dell'impegno di spesa di € 100,00 sul Cap. 32/1 del Bilancio di Previsione anno 2018 – esercizio provvisorio 2019 – (Imp. n. 25/2019);

**PRESO ATTO** dei pareri espressi dai competenti Uffici consortili, così come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Decreto Regionale di nomina n° 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e i Decreti di proroga commissariamento n° 66 del 22.12.2017 e n° 95 del 28.12.2018.

**DELIBERA**

- Di affidare, per le ragioni riportate in premessa, all'Avv. Giuseppe La Rana di Vasto (CH) l'incarico per far rilevare il difetto di legittimazione passiva del consorzio di Bonifica Sud nel giudizio di appello instaurato dal Comune di San Salvo (Appellante) innanzi al Consiglio di Stato contro l'Azienda Agricola Vivai Spadaccini s.a.s. (Appellata) e nei confronti della Regione Abruzzo, Ministero

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maria Rita Angelini e Consorzio di Bonifica Sud (Intimati) per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza n. 336/18 resa dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara - ;

- Di impegnare per il predetto incarico la spesa di € 100,00 sul Cap. 32/1 del Bilancio di Previsione anno 2018 – esercizio provvisorio 2019 – (Imp. n. 25/2019);
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonificasud.it](http://www.consorziobonificasud.it)), nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013;
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.



Il Commissario

F.to (Dott. Franco Amicone)